



ITS Academy
meccatronico
veneto
istituto tecnico superiore
scuola speciale di tecnologia

Regolamento di funzionamento della Fondazione Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il made in Italy – Comparto Meccatronico

Approvato con deliberazione del Consiglio di Indirizzo n. C 010 del 28/03/2011.
Modificato con delibere del Consiglio di Indirizzo:

n. C 005 del 01/04/2016

n. C 016 del 29/11/2016

n. C 004 del 09/04/2019

n. C 015 del 10/12/2019

Indice

Titolo I

I Membri della Fondazione

Titolo II

Gli Organi della Fondazione

Titolo III

Il Consiglio di Indirizzo

Titolo IV

Giunta Esecutiva

Titolo V

Norme generali che concernono i Consiglieri del Consiglio di Indirizzo e i Membri della Giunta Esecutiva

Titolo VI

Il Presidente

Titolo VII

Il Direttore Generale

Titolo VIII

Il Comitato Tecnico Scientifico

Titolo IX

L'Assemblea di Partecipazione

Titolo X

Il Revisore dei Conti

Titolo XI

Il Bilancio

Titolo XII

Facoltà di firma

Titolo XIII

Il personale

Titolo XIV

Norme finali

Titolo I

I Membri della Fondazione

Articolo 1

1. I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

Articolo 2

1. Sono Fondatori i soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso la Fondazione, sottoscrivendone l'atto costitutivo.
2. Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli Enti o Agenzie che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio medesimo, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto.

Articolo 3

1. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti a seguito di formale istanza e conseguente delibera del Consiglio di Indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli Enti e le Associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:
 - con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Indirizzo;
 - con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali e servizi;
 - con attività professionali di particolare rilievo.
2. L'attribuzione di beni, materiali ed immateriali e di servizi come pure le attività professionali di particolare rilievo **saranno** oggetto di valutazione e quantificazione da parte del Consiglio di Indirizzo
3. In relazione alla qualità e alla quantità dell'apporto sono determinate le seguenti categorie di partecipanti:
 - **Partecipante Scuola:** Università, Istituti Tecnici con specializzazioni in Meccanica Meccatronica ed Energia, Elettrotecnica ed Elettronica, Informatica e Telecomunicazioni, Istituti Professionali con specializzazioni affini alla meccatronica, Licei delle scienze applicate, Centri di Formazione Professionale.
 - **Partecipante Azienda:** Aziende manifatturiere appartenenti ai settori Meccatronico, Meccanico, Elettrotecnico, Elettronico, Informatico.
4. L'istanza di partecipazione potrà essere inoltrata al Consiglio di Indirizzo in qualsiasi momento.
5. Il richiedente all'atto della domanda dovrà impegnarsi formalmente al conferimento o alla contribuzione di quanto previsto per l'esercizio in corso.
6. Il Consiglio di Indirizzo stabilisce annualmente la quota di partecipazione dei soci. Qualora entro il 30 giugno di ogni anno non siano deliberate e comunicate ai soci nuove quote associative, le quote in essere si intendono confermate per l'anno successivo.

Articolo 4

1. Il Consiglio di Indirizzo decide a maggioranza assoluta l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dallo Statuto della Fondazione tra cui:
 - inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto;
 - condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
 - comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
 - estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - apertura di procedure di liquidazione;
 - fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
3. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Titolo II

Gli Organi della Fondazione

Articolo 5

1. Ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto gli organi della Fondazione sono:
 - il Consiglio di Indirizzo;
 - la Giunta Esecutiva
 - il Presidente;
 - il Comitato Tecnico-Scientifico;
 - l'Assemblea di partecipazione;
 - il Revisore dei Conti.
1. Il Consiglio di Indirizzo, nomina un Direttore Generale che pur non essendo un Organo Statutario provvede alla attuazione delle delibere degli organi statutari ed sovrintende al funzionamento della Fondazione con criteri di efficienza ed economicità svolgendo le mansioni di cui all'articolo 15 comma 3 del presente regolamento.
2. Gli organi della Fondazione operano secondo le competenze a ciascuno attribuite dalle norme di legge in materia e dallo Statuto per assicurare la corretta distinzione tra funzioni e poteri d'indirizzo, di amministrazione e di controllo.
3. Il Consiglio di Indirizzo, nomina (a maggioranza assoluta) tra i suoi Membri un Vicepresidente che, pur non essendo un Organo previsto dallo Statuto, provvede alla sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Titolo III

Il Consiglio di Indirizzo

Articolo 6

1. Si compone in modo che siano rappresentati tutti i soggetti Fondatori e da due rappresentanti eletti dall'Assemblea di Partecipazione. La qualità di membro del Consiglio di indirizzo non è incompatibile con quella di membro della Giunta Esecutiva.
2. I componenti del Consiglio di Indirizzo non possono essere nominati né Revisore dei Conti, né Direttore Generale.
3. Ogni ente fondatore nomina un proprio rappresentante come Consigliere del Consiglio di Indirizzo per ogni triennio, scegliendolo tra persone di comprovata capacità ed esperienza.
4. L'Assemblea di Partecipazione nomina due propri rappresentanti all'interno del Consiglio di Indirizzo per ogni triennio.
5. La carica di Consigliere è nominativa e non delegabile.

Articolo 7

1. Il Consiglio di Indirizzo è presieduto dal Presidente della Fondazione o in sua assenza dal Vicepresidente.

2. Il Consiglio di indirizzo, in particolare delibera a maggioranza dei presenti:
 - le linee generali delle attività della Fondazione secondo un piano di durata triennale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 dello Statuto;
 - i criteri e i requisiti per l'attribuzione della qualifica di Fondatore e di Partecipante ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto;
 - L'approvazione delle quote di partecipazione dei soci entro il 30 giugno di ogni anno per l'anno successivo;
 - la nomina dei due componenti della Giunta esecutiva;
 - la nomina dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico;
 - la nomina del Revisore dei Conti;
 - la nomina del Direttore Generale
 - l'approvazione del bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta Esecutiva;
 - l'approvazione del regolamento della Fondazione, predisposto dalla Giunta Esecutiva;
 - in ordine al Patrimonio della Fondazione;
 - in ordine allo svolgimento delle ulteriori funzioni statutarie.

A maggioranza assoluta dei componenti delibera:

- la nomina del Presidente della Fondazione;
 - la nomina del Vicepresidente della Fondazione;
 - l'attribuzione della qualifica di Fondatore ai sensi dell'articolo 7 dello statuto;
 - eventuali modifiche allo statuto;
 - lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del Patrimonio.
1. Le deliberazioni sono adottate a voto palese, salvo quelle riguardanti le persone per le quali la maggioranza dei membri richieda il voto segreto. In caso di parità di voto, prevale la proposta approvata dal Presidente: se la votazione avviene a scrutinio segreto, il Presidente – in caso di parità – rende palese il suo voto.
 2. Il Consiglio di indirizzo è convocato dal Presidente per deliberare sulle materie di propria competenza. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno. Il Consiglio di indirizzo è convocato dal Presidente entro il mese di novembre di ciascun anno per l'approvazione del bilancio preventivo ed entro il mese di aprile di ciascun anno per l'approvazione del bilancio consuntivo. La convocazione può aver luogo altresì quando almeno tre Consiglieri o il Revisore dei Conti ne facciano richiesta motivata al Presidente.
 3. Il Consiglio di Indirizzo può aver luogo anche in videoconferenza o conferenza telefonica. In tale circostanza non possono essere previste votazioni a scrutinio segreto.
 4. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli oggetti da trattare, deve essere recapitato almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza la convocazione potrà avvenire con un preavviso di tre giorni.
 5. L'avviso di convocazione può avvenire a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica.
 6. In caso di presenza del Presidente della Fondazione, di tutti i Consiglieri e del Revisore dei Conti, la riunione del Consiglio di Indirizzo ha luogo validamente anche in difetto di avviso nei termini suindicati.
 7. I componenti della Giunta Esecutiva possono partecipare su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo, senza diritto di voto.
 8. Il Direttore Generale interviene alle riunioni della Consiglio di Indirizzo con funzioni di segretario verbalizzante con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

Titolo IV

La Giunta Esecutiva

Articolo 8

1. La Giunta Esecutiva è composta da cinque membri di cui due scelti dal Consiglio di Indirizzo, dei quali uno è il Presidente della Fondazione e uno scelto dall'Assemblea di Partecipazione. Il Dirigente Scolastico pro tempore dell'istituto tecnico o professionale che ha promosso la costituzione dell'Istituto Tecnico Superiore quale socio fondatore e un rappresentante dell'ente locale socio fondatore fanno parte di diritto della Giunta Esecutiva.
2. I membri della Giunta Esecutiva, nominati secondo quanto previsto dal presente articolo, restano in carica per un triennio e sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.
3. La carica di Membro di Giunta Esecutiva è nominativa e non delegabile.

Articolo 9

1. La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente della Fondazione o in sua assenza dal Vicepresidente.
2. La Giunta esecutiva provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria e alla gestione della Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell'attuazione del piano triennale di attività deliberato dal Consiglio di indirizzo.
3. La Giunta Esecutiva provvede a predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.
4. Provvede a predisporre lo schema di regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.

Articolo 10

1. La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque di regola almeno una volta ogni due mesi. La convocazione può aver luogo altresì quando almeno due Membri o il Revisore dei Conti ne facciano richiesta motivata al Presidente.
2. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno.
3. La Giunta Esecutiva può aver luogo anche in videoconferenza o conferenza telefonica. In tale circostanza non possono essere previste votazioni a scrutinio segreto.
4. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli oggetti da trattare, deve essere inviato ai Membri di Giunta ed al Revisore dei Conti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi speciali di urgenza la convocazione potrà avvenire con un preavviso di sole 48 ore.
5. In caso di presenza di tutti i componenti e del Revisore dei Conti, la riunione della Giunta Esecutiva potrà avvenire validamente anche in difetto di avviso nei termini suindicati.
6. Per la validità delle sedute occorre l'intervento di almeno tre Membri compreso il Presidente o chi ne fa le veci (membro più anziano di età).
7. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. Le deliberazioni della Giunta Esecutiva sono adottate a voto palese. Possono essere adottate a voto segreto solo su richiesta della maggioranza assoluta dei membri. In caso di parità di voto, prevale la proposta approvata dal Presidente: se la votazione avviene a scrutinio segreto, il Presidente – in caso di parità – rende palese il suo voto.
9. Il Direttore Generale interviene di regola alle riunioni della Giunta Esecutiva, con funzioni di segretario verbalizzante con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

Titolo V

Norme generali che concernono i Membri del Consiglio di Indirizzo e della Giunta Esecutiva

Articolo 11

1. Tutti i Membri del consiglio di Indirizzo e della Giunta esecutiva hanno pari dignità e diritti e sono responsabili del loro operato esclusivamente nei confronti della Fondazione.
2. I Membri del Consiglio di Indirizzo e della Giunta Esecutiva restano in carica tre anni.
3. Quando nel corso del mandato si verifichi per qualsiasi motivo una vacanza nel Consiglio di Indirizzo o nella Giunta Esecutiva, il Presidente provoca la nomina del nuovo Membro che sarà effettuata dall'Ente che aveva nominato il componente venuto meno. Il sostituto dura in carica fino allo scadere del mandato conferito al sostituto.
4. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Indirizzo e della Giunta Esecutiva svolgono il loro mandato a titolo completamente gratuito. Il rimborso delle spese eventualmente sostenute nell'esercizio del mandato viene effettuato nella misura stabilita dal Consiglio di Indirizzo udito il Revisore dei Conti.
5. I componenti del Consiglio di Indirizzo e della Giunta Esecutiva non hanno voto deliberativo su qualsiasi argomento nel quale siano interessati o che riguardi Enti o Società dei quali siano amministratori, sindaci, o dipendenti; essi si considerano, però, presenti agli effetti del numero legale degli intervenuti. I presenti alle adunanze possono sempre far prendere atto nel verbale delle ragioni del loro voto.
6. Nel caso in cui un componente di Consiglio di Indirizzo e della Giunta Esecutiva venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con la Fondazione, deve darne immediata comunicazione al Presidente ed al revisore dei conti, nonché astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.
7. Nel caso di violazione dei doveri di cui al comma precedente, l'interessato può essere dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto al voto.

Articolo 12

1. I Membri del Consiglio di Indirizzo e della Giunta esecutiva decadono di diritto dalla carica nelle seguenti ipotesi:
 - passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati previsti dall'art. 15, comma primo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55, lett. a), b), c), d);
 - definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all'art. 15, comma primo, lett. f) della Legge 19 marzo 1990 n. 55;
 - mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'organo del quale fanno parte;
2. La decadenza è pronunciata dall'organo di appartenenza non appena esso acquisisca conoscenza della ricorrenza delle condizioni che la rendono necessaria, anche su richiesta degli Enti nominanti e comunque non oltre trenta giorni da tale notizia.
3. Ciascun componente degli organi della Fondazione è obbligato a dare immediata comunicazione delle cause di decadenza o sospensione o delle cause di incompatibilità che lo riguardano.
4. Il Direttore Generale dà comunicazione dell'eventuale causa insorta alla Consiglio di Indirizzo ed alla Giunta Esecutiva

Titolo VI

Il Presidente

Articolo 13

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.
2. Resta in carica per un triennio ed è rieleggibile.
3. Convoca e presiede il Consiglio di indirizzo, la Giunta esecutiva e l'Assemblea dei Partecipanti.
4. Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.

Articolo 14

1. In caso di assenza o di impedimento del Presidente il potere di convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Indirizzo e dell'Assemblea di partecipazione passa al Vicepresidente.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente il potere di convocare e presiedere le adunanze della Giunta Esecutiva passa al Vicepresidente.

Titolo VII

Il Direttore Generale

Articolo 15

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Indirizzo.
2. Il Direttore Generale deve essere scelto tra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale, amministrativo, tecnico ed in possesso di titoli professionali e comprovate esperienze attinenti alla carica.
3. Il Direttore Generale:
 - sovrintende alla struttura organizzativa della Fondazione e ne è responsabile;
 - provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e della Giunta Esecutiva;
 - compie gli atti che rientrano nei limiti di competenza assegnatigli dal Consiglio di Indirizzo;
 - provvede alla istruttoria delle pratiche da sottoporre al Consiglio di Indirizzo ed alla Giunta Esecutiva e formula proposte sulle materie di sua competenza.

Articolo 16

1. Al Direttore Generale, compete un corrispettivo annuo fisso oltre al rimborso delle spese effettuate nell'esercizio della sua funzione.
2. L'ammontare del corrispettivo annuo viene determinato dal Consiglio di Indirizzo.

Articolo 17

4. Il Direttore Generale non può assumere la carica di Consigliere, Membro di Giunta, Revisore dei Conti della Fondazione.
5. Nel caso in cui, dopo la nomina sopravvenga una delle condizioni di incompatibilità, il Direttore Generale ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Consiglio di Indirizzo, determinandosi la sospensione di diritto dalla carica. La sospensione è disposta dal Consiglio di Indirizzo non appena esso acquisisca conoscenza della ricorrenza delle condizioni che la rendono necessaria, non oltre trenta giorni da tale notizia.
6. Il Direttore Generale decade di diritto dalla carica nelle seguenti ipotesi:
 - Passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati previsti dall'art. 15, comma 1, della Legge 19/3/1990 n. 55, lett. a), b), c), d);
 - Definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all'art. 15,

comma 1, lett. f) della Legge 19/3/1990 n. 55;

- Sussistenza delle incompatibilità previste al comma 4 del presente articolo.

7. La decadenza è pronunciata dalla Consiglio di Indirizzo non appena esso acquisisca conoscenza della ricorrenza delle condizioni che la rendono necessaria, non oltre trenta giorni da tale notizia.
8. Nel caso in cui il Direttore Generale venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con la Fondazione, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Indirizzo, nonché astenersi dall'assumere atti in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.
9. Nel caso di violazione dei doveri di cui sopra, il Direttore Generale può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Indirizzo.

Titolo VIII

Il Comitato Tecnico Scientifico

Articolo 18

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è l'organo interno della Fondazione che formula proposte e pareri al Consiglio di Indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività.
2. È composto da un numero compreso tra sei e nove membri, nominati dal Consiglio di indirizzo, provenienti dal mondo dell'Industria, della Scuola e dall'Università.
3. I componenti del Comitato Tecnico Scientifico sono nominati tra persone particolarmente qualificate nel settore di interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio.

Articolo 19

1. L'eventuale compenso, o rimborso spese, ai componenti del Comitato Tecnico Scientifico è determinato dal Consiglio di Indirizzo all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.
2. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.
3. L'incarico potrà essere revocato dal Presidente della Fondazione qualora un membro risulti assente per più di due sedute consecutive.
4. L'incarico di componente del Comitato Tecnico Scientifico è incompatibile con quelli di componente del Consiglio di Indirizzo, Componente della Giunta Esecutiva e di Direttore Generale.

Articolo 20

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è convocato dal Presidente della Fondazione ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque di regola almeno tre volte l'anno. La convocazione può aver luogo altresì quando almeno due Membri ne facciano richiesta motivata al Presidente.
2. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli oggetti da trattare, deve essere recapitato almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza la convocazione potrà avvenire con un preavviso di tre giorni.
3. L'avviso di convocazione può avvenire a mezzo telefax o posta elettronica.
4. Il Direttore Generale interviene di regola alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico, con funzioni di segretario verbalizzante con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

Titolo IX

L'Assemblea di Partecipazione

Articolo 21

1. L'Assemblea di Partecipazione è costituita dai Fondatori e dai Partecipanti.
2. Essa è presieduta dal Presidente della Fondazione.
3. L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione nonché sui bilanci preventivo e consuntivo.
4. Elegge a maggioranza dei presenti, nel suo seno, due membri del Consiglio di Indirizzo rappresentanti dei Partecipanti e un membro della Giunta Esecutiva.

Articolo 22

1. L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente per deliberare sulle materie di propria competenza. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno.
2. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno.
3. La convocazione può aver luogo altresì quando almeno dieci Fondatori o Partecipanti ne facciano richiesta motivata al Presidente.
4. Le deliberazioni sono adottate a voto palese, salvo quelle riguardanti le persone per le quali la maggioranza dei membri richieda il voto segreto.
5. L'Assemblea può aver luogo anche in videoconferenza o conferenza telefonica. In tale circostanza non possono essere previste votazioni a scrutinio segreto.
6. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli oggetti da trattare, deve essere recapitato a Fondatori e partecipanti almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.
7. L'avviso di convocazione può avvenire a mezzo telefax o posta elettronica.
8. Il Direttore Generale interviene all'Assemblea di Partecipazione con funzioni di segretario verbalizzante con diritto di parola ma senza diritto di voto.
9. I Fondatori ed i Partecipanti sono rappresentati in Assemblea dal proprio Legale Rappresentante. È ammessa la delega scritta ad altro funzionario dell'ente rappresentato o ad altro Fondatore o Partecipante.

Titolo X

Il Revisore dei Conti

Articolo 23

1. Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Indirizzo. Resta in carica tre anni e può essere riconfermato. Può essere revocato in qualsiasi momento, senza che occorra la giusta causa.
2. E' organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.
3. Il Revisore dei Conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e della Giunta Esecutiva.
4. Al Revisore dei Conti, compete un corrispettivo annuo fisso nei limiti previsti dalla legislazione nazionale.
5. L'ammontare del corrispettivo annuo viene determinato dal Consiglio di indirizzo e risponde ai limiti stabiliti dalla legislazione nazionale.

Articolo 24

1. Il Revisore dei Conti esercita le funzioni indicate negli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile, nonché ogni altra attribuzione conferitagli dalle leggi in materia in quanto sia compatibile con la speciale natura della Fondazione.
2. In caso di sostituzione del Revisore dei Conti in corso di mandato si applica la disposizione dell'art. 2401 del Codice Civile.
3. Il Revisore dei Conti non può far parte del Consiglio di Indirizzo né della Giunta Esecutiva, né essere nominato Direttore della Fondazione o avere da essa altri incarichi di tipo professionale che esulino dal compito statutario.

Titolo XI

Il Bilancio

Articolo 25

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.
2. Entro il mese di novembre il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 Aprile successivo il conto consuntivo di quello decorso.
3. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
4. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da Membri del Consiglio di indirizzo muniti di delega o dal Direttore Generale su delega del Legale Rappresentante, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
5. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Titolo XII

Facoltà di firma

Articolo 26

1. Hanno disgiuntamente la firma per la Fondazione:
 - il Presidente;
 - I Membri del Consiglio di Indirizzo muniti di delega del Presidente;
 - il Direttore Generale ai sensi dell'art. 15 comma 3 e nei limiti delle deleghe conferitegli.
2. I poteri di firma concessi al Presidente e al Direttore Generale sono regolati dalle previsioni e specificazioni stabilite dal Consiglio di Indirizzo.

Titolo XIII

Il personale

Articolo 27

1. La Fondazione può avvalersi di personale proprio o di Enti Fondatori o Partecipanti distaccato presso la medesima.

2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti è regolato dalle norme del Codice Civile, dalla legislazione sul lavoro subordinato e dalla contrattazione collettiva.

Titolo XIV

Disposizioni finali

Articolo 28

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Indirizzo e verrà reso pubblico nelle forme più idonee.
2. Per quanto non contemplato dal presente regolamento si fa riferimento allo Statuto della Fondazione ed alla legislazione nazionale.

Il presente regolamento si compone di n. 12 pagine numerate.
L'originale è depositato agli atti della Fondazione.